

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- | | |
|--|---|
| - Prof. Avv. Enrico Quadri | Presidente |
| - Dott. Comm. Leopoldo Varriale | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Ferruccio Auletta | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Nicola Rocco di Torrepadula | Membro designato dal Conciliatore Bancario (estensore) |
| - Prof. Avv. Giuseppe Guizzi | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confartigianato e Confagricoltura |

nella seduta del 25/01/2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con atto del 21.10.2010 il ricorrente (già cliente) si è lamentato dell'illegittimo comportamento della banca che avrebbe respinto la propria richiesta di finanziamento senza indicare compiutamente i motivi del rigetto. Per tale ragione ha chiesto di conoscere quali fossero i "motivi e la causa del rifiuto alla richiesta di finanziamento". Con nota del 12.11.2010 l'intermediario ha respinto l'addebito, rilevando di aver comunicato al ricorrente, con lettere del 17.4.2010 e del 18.6.2010, quali fossero le cause del rigetto della richiesta di finanziamento. Ragioni che ha illustrato ulteriormente nella memoria difensiva. Per tali motivi ha richiesto che il ricorso venisse respinto.

DIRITTO

Il ricorrente – come accennato – ha chiesto in questa sede di conoscere i motivi del rigetto della sua richiesta di finanziamento. Come già osservato, però, la banca ha fornito due volte delucidazioni al cliente.

Sul punto occorre chiarire, in via preliminare, che non esiste un diritto soggettivo del cliente. In particolare, come già precisato da questo Collegio (cfr. decisione n. 1069 del 12.10.2010), viene in rilievo nella specie soprattutto la comunicazione della Banca d'Italia del 22.10.2007 (cfr. Bollettino di Vigilanza n. 10 di ottobre 2007). In essa è stato precisato che qualora la banca, nella sua autonomia imprenditoriale, "*decida di non accettare una richiesta di finanziamento, è necessario che l'intermediario fornisca riscontro con*



sollecitudine al cliente; nell'occasione, anche al fine di salvaguardare la relazione con il cliente, andrà verificata la possibilità di fornire indicazioni generali sulle valutazioni che hanno indotto a non accogliere la richiesta di credito. È, altresì, opportuno che, in caso di situazioni di particolare disagio di tipo economico o personale, gli intermediari seguano la prassi di fornire al cliente indicazioni circa confidi, associazioni o fondazioni che operano nella prevenzione antiusura ovvero in merito a iniziative di micro-credito conosciute e operanti nella zona".

Questo Collegio ha ritenuto, però, che tale disposizione non sia fonte sufficiente per la creazione di un diritto soggettivo corrispondente ad un obbligo da far valere davanti all'A.B.F., con conseguente rigetto della domanda di chiarimento. Da questo orientamento non si ritiene di doversi discostare nella specie.

Va sottolineato, poi, che, secondo l'indicata comunicazione della Banca d'Italia, il contenuto informativo è limitato alle "indicazioni generali sulle valutazioni" e non deve necessariamente scendere nel dettaglio.

Si aggiunga, infine, che nella specie la banca ha chiaramente precisato che la richiesta è stata respinta a causa dell'esito negativo dell'incrocio dei dati personali con alcuni parametri e con le risultanze delle banche dati. Motivazione, ribadita in sede di difesa, che in qualche modo sembra sufficiente all'assolvimento dell'esigenza informativa del cliente (in tal senso cfr. ABF – Collegio di Milano 6.9.2010 n. 886). Il ricorso, pertanto, non va accolto.

Per completezza, però, va ricordato che nella decisione di questo Collegio citata (n. 1069 del 12.10.2010) era contenuto, nei confronti dello stesso intermediario convenuto in questa sede, un monito "perché assuma determinazioni operative effettivamente conformi alla verifica, necessariamente individuale, della 'possibilità di fornire indicazioni generali sulle valutazioni che hanno indotto a non accogliere la richiesta di credito'". Il caso qui esaminato è precedente all'indicata decisione; si confida nell'osservanza, per il futuro, delle indicazioni a suo tempo fornite da questo Collegio.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI